

DELIBERA NR. 24 DD. 17/10/2016

OGGETTO: ESAME SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON AI SENSI DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 NR. 3 e SS.MM.

Relazione.

La L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* detta disposizioni normative volte ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;*
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;*
- c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;*
- d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino;*
- e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;*
- f) la sostenibilità dello sviluppo.*

In particolare l'articolo 9 bis, che detta disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, recita al comma 1: "Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B (in particolare segreteria generale, personale, organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, ufficio tecnico, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico, commercio, servizi generali). Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della Comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio".

Il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 ("*entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l'anno 2015*") entro il quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa.

Con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton sono stati inseriti in un unico ambito denominato 6.1. all'interno del territorio della Valle di Non.

Il quadro normativo sopra richiamato, prevede che entro il 30 giugno 2016 i Comuni interessati debbano presentare il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e

che entro il 31 luglio 2016 debba essere dato avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la SEGRETERIA.

Il progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata dell'ambito nr. 6.1 (Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton), è stato sottoscritto dalla Conferenza dei Sindaci in data 8/09/2016, ed è stato condiviso dalle singole Amministrazioni ai fini della presentazione alla Provincia Autonoma di Trento; - questo Comune ha provveduto con delibera giunta nr. 63 dd., 14/09/2016 e la trasmissione al Servizio Autonomie Locali è avvenuta con nota di data 23/09/2016 prot. nr. 3484.

Con deliberazione nr. 1492 dd. 30 agosto u.sc. la Giunta provinciale ha fissato i termini entro i quali i Comuni, che non hanno ancora provveduto, devono sottoscrivere le convenzioni relative ad almeno due delle funzioni per le quali è previsto l'obbligo di gestione associata; detto termine scade il prossimo 14 ottobre 2016.

Dovendo quindi adempiere agli obblighi suddetti, i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton intendono attivare la gestione in forma associata del Servizio Segreteria, al fine di garantire una maggiore efficienza del servizio medesimo nonché una conduzione economicamente più sostenibile. A tal fine, è stato elaborato lo schema di **“Convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione segreteria generale, personale ed organizzazione”**, nella quale vengono precisati gli obiettivi che si vogliono perseguire in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata e coordinata del servizio, che vengono di seguito riportati (art. 2):

- a) portare a sistema l'insieme delle risorse umane, economiche e strumentali presenti nei Comuni aderenti, al fine della loro piena valorizzazione;
- b) promuovere, attraverso il metodo della programmazione intercomunale condivisa, uno sviluppo equilibrato e sostenibile della spesa pubblica dei quattro Comuni tenuto conto dei vincoli di contenimento della spesa stessa;
- c) valorizzare la funzione di sportello al cittadino sul territorio, quale forma di presidio del territorio;
- d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) assicurare l'uniformità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- f) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti;
- g) armonizzare, in funzione degli obiettivi precedenti, le rispettive norme regolamentari e statutarie.

Lo strumento che si intende adottare per dare vita al “Progetto di gestione associata” soprarichiamato è quello della **convenzione** di cui all'articolo 59 del TULLRROC - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi. Lo strumento negoziale della convenzione si configura infatti come una forma collaborativa intercomunale che consente ai Comuni aderenti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di competenza definendo al contempo gli elementi costitutivi dell'accordo medesimo, che vengono di seguito brevemente riepilogati:

- organizzazione e reciproci obblighi : in considerazione delle necessità logistiche, tecniche ed organizzative dei territori interessati si prevede un' equa e razionale ripartizione dei compiti e delle funzioni in capo al Segretario e Vicesegretario ad esaurimento, aggregando i Comuni come segue:

- a) Comune di Denno e Comune di Ton
- b) Comune di Campodenno e Comune di Sporminore

I due segretari comunali di Denno e Campodenno svolgeranno autonomamente le funzioni di pertinenza del servizio segretarile (assistenza agli organi, rogito dei contratti se richiesto e funzioni direttive) nei rispettivi Comuni ovvero Denno e Ton per il Segretario di Denno e Campodenno e Sporminore per il Segretario di Campodenno.

- sede: la sede dell'ufficio di segreteria viene individuata presso il Comune di Denno che svolge le funzioni di Comune capofila per detto servizio.
- risorse: i Segretari comunali per il funzionamento del servizio segreteria e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvalgono del personale e delle risorse strumentali assegnate dai comuni convenzionati, secondo le modalità indicate dalla convenzione. Sono inoltre a disposizione dei Segretari gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle loro funzioni.
- durata: la convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di dieci anni.
- modifiche: sono approvate con deliberazioni uniformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati, previa proposta della Conferenza dei Sindaci.
- forme di consultazione degli enti contraenti: è istituita la Conferenza permanente dei Sindaci con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dei servizi associati, conformemente al dettato attuativo di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n.1952 di data 9 novembre 2015.
- rapporti finanziari: i Comuni aderenti alla convenzione assumono a proprio carico e ripartiscono la spesa riferita alla retribuzioni dei soli Segretari comunali secondo percentuali calcolate in base al tempo potenzialmente impiegabile dagli stessi presso ciascun comune. Tali percentuali potranno variare qualora cambi l'impegno dei Segretari nei singoli comuni.

Tutto ciò premesso e considerato e stante il quadro legislativo richiamato, si sottopone al Consiglio comunale la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione della "Convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi della L.P. 3/2006 della funzione segreteria generale, personale ed organizzazione" dell'ambito 6.1 della valle di Non, nello schema costituito di n.14 articoli e due tabelle in calce, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale "ALL.1".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

esaminato lo schema di convenzione tra i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton per la gestione in forma associata del servizio segreteria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 del TULLRROC – Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi;

atteso che i Comuni di Campodenno e Denno, hanno trasmesso l'informazione preventiva alle OO.SS. con lettera dd. 30.09.2016 prot 4043, inviando il progetto e lo schema di convenzione in argomento, ai sensi dell'art. 8 del CCPL 20.10.2003 e s.m.;

ritenuto lo schema proposto meritevole di approvazione pur con le seguenti considerazioni espresse dal Sindaco e già riportate all'interno del progetto:

- *l'obbligo di "convenzione", in un ambito in cui la dotazione organica complessiva è appena sufficiente a garantire i servizi essenziali nei singoli comuni ed addirittura in sofferenza in qualche contesto, non può che peggiorare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi, in particolare per le amministrazioni che "cedono" personale e quindi carico orario a favore dei servizi associati e degli enti meno strutturati;*

- *anche dal punto di vista dei costi le economie legate alla riorganizzazione risultano lontane rispetto all'obiettivo di miglioramento complessivo, trattandosi quasi sempre di trasferimento di oneri fissi di personale fra gli enti dell'ambito o comunque nel sistema allargato degli enti locali;*

- *detti obiettivi non sono assolutamente rappresentativi e coerenti con il reale livello di spesa delle singole amministrazioni, né singolarmente né per ambito, vista anche la disponibilità di risorse di parte corrente nettamente inferiore alla media che già costituisce di fatto un limite alla spesa e visti anche i dati delle dotazioni organiche di ambiti confrontabili con la Bassa Val di Non o degli stessi comuni presi a*

riferimento per il calcolo degli obiettivi (5000 abitanti);

vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato *Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad oggetto "Applicazione dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa";

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato "*Convenzioni*" del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera e) "costituzione e modificazione delle forme collaborative intercomunali";

dato atto che la minoranza a mezzo della cons. Gervasi Dolores dichiara di astenersi sul punto non essendo stata coinvolta nella fase preparatoria;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dato il ritardo già accumulato nell'avvio del servizio in parola, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.; approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso, ai sensi dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio finanziario;

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (i consiglieri Gervasi D., Bazzanella M., Campi A. e Fuitem I.), contrari n. 0, palesemente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, l'organizzazione mediante gestione associata del Servizio Segreteria tra i Comuni di CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE e TON, ai sensi dell'articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e ss.mm.;
2. di approvare a tal fine lo schema di "Convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi della L.P. 3/2006 della funzione segreteria generale ed organizzazione" dell'ambito 6.1 della valle di Non, costituito di n.14 articoli e 2 tabelle in calce, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto forma di "**ALL.1**";
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 2. unitamente ai rappresentati degli altri Comuni aderenti, nella forma della scrittura privata e con firma digitale;
4. di stabilire che la convenzione abbia durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta immediati oneri di spesa a carico del bilancio comunale;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del .Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA per le ragioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.